

« Art. 15.

« È in facoltà delle Amministrazioni non governative, di cui all'articolo 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive autorità tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza. »

(È approvato).

« Art. 16.

« L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio, pensione od assegno di cui al primo comma dell'articolo 3, è limitato al termine di un anno dalla data in cui avrà esecuzione la presente legge. »

(È approvato).

Gli onorevoli Pozzo Marco, Cottafavi, Pini, Bianchini, Menafoglio, Giuseppe Frascara, Calvi, Pala, Di Scalea, Sanfilippo, Maury e Calderoni propongono un articolo aggiuntivo, che sarebbe il 17, concepito in questi termini:

« È ammesso, sempre nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai Comuni. »

Esso è corredato delle dieci firme regolamentari.

Prego l'onorevole relatore di dire se la Giunta accetta questo articolo aggiuntivo.

Pozzi Domenico, *relatore*. Non posso che ripetere quello che ho detto dianzi: la Giunta non può accettare la proposta.

Presidente. L'onorevole ministro...?

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Io l'accetterei. La Commissione l'accetta?

Presidente. No.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Allora lasciamo andare!

Pozzo Marco Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Pozzo Marco. Non riesco a comprendere la resistenza dell'onorevole relatore all'articolo aggiuntivo da noi presentato, tanto più dopo le precedenti sue dichiarazioni sopra l'articolo 2° colle quali egli, in sostanza, riconosceva come fossero giuste le osservazioni da me fatte su quel medesimo articolo.

L'onorevole Cottafavi ed altri colleghi si sono meco associati nel riconoscere come, poichè con questo disegno di legge si viene

a sancire il diritto di sequestro e di pignoramento a favore delle amministrazioni pubbliche per il pagamento dei debiti degli impiegati dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e per il pagamento di tasse o di imposte verso lo Stato, sia conveniente estendere il diritto di pignoramento e sequestro anche per le tasse che gli impiegati governativi devono pagare ai Comuni. L'onorevole Cottafavi ha ricordato lo sconcio di un impiegato che godeva un lauto stipendio e che si sottraeva al pagamento della tassa di famiglia. Io non dico che questo sconcio si ripeta su vasta scala, poichè anzi riconosco che grandissima parte degl'impiegati adempiono al loro dovere di pagare le imposte spettanti ai Comuni in cui essi hanno la loro residenza, e ben raramente cerchino di sottrarsi. Ma certo si è che questo sconcio, allorchè si verifica, è assai grave, e ridonda a discredito del funzionario, e ne deriva un contrasto non bello fra il Comune e la classe degli impiegati.

Io domando all'onorevole relatore quali motivi vi siano per contrastare ai Comuni quel diritto che si accorda allo Stato.

E se ragione seria non vi è di negare al Comune il diritto ed il mezzo di farsi pagare le tasse ad esso dovute, io confido che la Camera vorrà accogliere l'articolo aggiuntivo da noi proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

Pala. Io non ho capito le ragioni per cui l'onorevole Pozzi della Commissione non accetta l'articolo aggiuntivo. Mi riservo quindi di parlare, se il presidente lo crede, quando avrò intese queste ragioni.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

Riccio Vincenzo. Vorrei pregare l'onorevole Pozzo Marco di non insistere nel suo articolo aggiuntivo, e ciò per diverse ragioni.

In primo luogo lo prego di considerare che questa è una legge di esperimento; tanto è vero che abbiamo votato un articolo che restringe l'efficacia di questa legge ad un anno solo. Consideri che con questo esperimento noi facciamo una serie di eccezioni alla legge ordinaria, la quale prescrive la completa ed assoluta inasequstrabilità degli stipendi. Non conviene aumentare le eccezioni. È prudenza limitare per questo primo anno l'esperimento e vederne i risultati. Già